

# PROPOSTE VARIAZIONE STATUTO ANACAITPR

## COMITATO DIRETTIVO 6 DICEMBRE 2017

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE	NOTE
<b>TITOLO 1° Costituzione - Sede - Durata - Scopo</b>	<b>TITOLO 1° Costituzione - Sede - Durata - Scopo</b>	
Art.1: E' costituita l'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo italiano da Tiro Pesante Rapido con sede in Verona, presso l'Associazione Provinciale Allevatori, riconosciuta con D.P.R. n.924 del 28/11/1974.	ART. 1 E' costituita l'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo italiano da Tiro Pesante Rapido (ANACAITPR) con sede in <b>VIGASIO (VR)</b> riconosciuta con D.P.R. n.924 del 28/11/1974.	La variazione è necessaria in quanto l'Associazione ha sede presso immobile in fase di acquisto tramite leasing, sito in Vigasio.
Art.2: L'Associazione al fine di integrare al meglio la propria attività con la politica agricola nazionale e comunitaria, opera nel quadro delle direttive generali emanate del Ministero per le Politiche Agricole, dalle Regioni e dalle Autorità Comunitarie. Con gli stessi scopi, previa delibera dell'assemblea, aderisce all'A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) e può aderire ad Enti nazionali ed internazionali del settore ippico.	ART. 2: L'Associazione al fine di integrare al meglio la propria attività con la politica agricola nazionale e comunitaria, opera nel quadro delle direttive generali emanate del Ministero per le Politiche Agricole, dalle Regioni e dalle Autorità Comunitarie. <b>Puo' altresì, previo parere del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, aderire anche in forma associata con altre entità del settore ippico o zootecnico al fine di attuare progetti e programmi specifici tecnici, di ricerca e promozionali.</b>	La modifica dell'Art.2 è legata a quella del successivo Art. 4 ed ha lo scopo di permettere forme di collaborazione con Enti di diversa natura comunque nel rispetto degli scopi statutari di cui al successivo articolo 4.
Art.3: : L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale. La sua durata è illimitata.	ART. 3: L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale <b>e anche, se del caso, a livello internazionale con particolare riferimento al territorio dell'Unione Europea.</b> La sua durata è illimitata.	La modifica permette di estendere le attività anche al di fuori del territorio italiano e con riguardo particolare al territorio del Stati aderenti alla UE. Questa opportunità è prevista dai Trattati UE e va vista come una possibilità.
Art.4: L'Associazione si propone di promuovere ed attuare, senza scopi di lucro, tutte le	ART. 4: L'Associazione si propone di promuovere ed attuare, senza scopi di lucro, tutte le iniziative	L'insieme delle modifiche ha lo scopo di: - prevedere la

<p>iniziative che possano utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cura, nel quadro delle direttive adottate dal Ministero per le Politiche Agricole, la selezione;</li> <li>2) promuove, incoraggia, realizza o partecipa a studi e ricerche intese a risolvere problemi tecnici in collaborazione e d'intesa con gli organi statali, regionali e comunitari competenti, con Istituti di ricerca, di sperimentazione e con ogni altro soggetto pubblico o privato;</li> <li>3) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica italiana, dagli organi Comunitari, dall'A.I.A. ed eventualmente da altri Enti nazionali ed internazionali del settore ippico;</li> <li>4) promuove e partecipa a manifestazioni zootecniche per mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione e collabora alla loro organizzazione, integrandole e sviluppandole ai fini economici;</li> <li>5) cura la realizzazione di pubblicazioni tecniche e divulgative anche</li> </ol>	<p>che possano utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cura, nel quadro delle direttive adottate dal Ministero per le Politiche Agricole, la selezione e la <b>salvaguardia genetica della razza quale Ente selezionatore;</b></li> <li>2) <b>svolge programmi genetici finalizzati al miglioramento o ricostituzione della razza e/o conservazione della biodiversità della stessa.</b></li> <li>3) promuove, incoraggia, realizza o partecipa a studi e ricerche intese a risolvere problemi tecnici in collaborazione e d'intesa con gli organi statali, regionali e comunitari competenti, con Istituti di ricerca, di sperimentazione e con ogni altro soggetto pubblico o privato;</li> <li>4) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica italiana, dagli organi Comunitari, <b>dall'A.I.A. e, previo parere del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b> da altri Enti nazionali ed internazionali in particolare del settore ippico;</li> <li>5) promuove e partecipa a manifestazioni zootecniche per mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione e <b>attraverso altri programmi di tutela della biodiversità della razza;</b></li> </ol>	<p>possibilità di realizzare attività tecniche e progetti o programmi che vadano ad ampliare il semplice concetto di "selezione" e "miglioramento genetico". L'evoluzione tecnica degli ultimi decenni ha visto assumere importanza anche il concetto di tutela genetica delle razze autoctone tra cui rientra il CAITPR.</p> <p>- Introdurre il concetto di servizi non solamente tecnici ma anche di valorizzazione economica ed assistenza commerciale a favore dei Soci. Queste eventuali attività vanno ad integrare il ruolo tecnico in senso economico.</p>
--	--	--

<p>periodiche per diffondere la conoscenza della razza, per promuovere le attività di miglioramento genetico e le iniziative dell'Associazione;</p> <p>6) predispone e realizza progetti di assistenza tecnica a favore dei Soci.</p>	<p>collabora alla loro organizzazione, integrandole e sviluppandole ai fini economici;</p> <p>6) cura la realizzazione di pubblicazioni tecniche e divulgative anche periodiche per diffondere la conoscenza della razza, per promuovere le attività di miglioramento genetico, di tutela della biodiversità e le iniziative dell'Associazione;</p> <p>7) predispone e realizza progetti di assistenza tecnica, di formazione, di disseminazione dei risultati e di valorizzazione economico/commerciale a favore dei Soci.</p>	
<p><b>TITOLO 2° Degli Associati</b></p>	<p><b>TITOLO 2° Degli Associati</b></p>	
<p>Possono essere associati:</p> <p>punto a) le Associazioni Provinciali Allevatori o, in mancanza o recesso delle stesse, le Associazioni Interprovinciali o Regionali al cui interno siano costituite le Sezioni Equine o comunque interessate all'allevamento ed alla selezione del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido, a condizione che si tratti sempre di Enti di primo grado;</p> <p>punto b) gli Enti e le Società con carattere internazionale, nazionale, interregionale o almeno regionale coinvolte nell'allevamento e/o nella riproduzione del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido.</p>	<p><b>ART. 5: Possono essere associate tutte le Persone fisiche e Giuridiche proprietari di soggetti CAITPR iscritti al Libro Genealogico in base alle risultanze degli archivi del Libro Genealogico, che siano residenti nel territorio italiano e dell'Unione Europea. Con il termine soggetti CAITPR iscritti al Libro Genealogico si intendono soggetti iscritti ai Registri/Classi dei Riproduttori del Libro Genealogico.</b></p> <p><b>L'adesione all'Associazione è valida sino a revoca scritta da parte dell'interessato o a seguito di quanto previsto dal successivo Articolo 9.</b></p>	<p>La finalità delle variazioni è quello di modificare l'assetto associativo da secondo grado a primo grado con adesione diretta degli allevatori/proprietari di soggetti CAITPR.</p> <p>E' prevista l'opportunità (da valutare) di aprire la base associativa anche a SOCI SOSTENITORI non proprietari di soggetti o proprietari di soggetti CAITPR privi dei requisiti previsti. Tali figure hanno diritti associativi limitati. Questa tipologia di Soci potrebbe risultare importante quali "portatori di interessi" nella promozione della razza.</p> <p>La possibilità di adesione</p>

		<p>aperta al territorio della UE è legata alla modifica del precedente articolo 3 ed si ribadisce che è prevista dai trattati della UE stessa e permette, se del caso, di operare a livello internazionale.</p> <p>La previsione di uscita dall'Associazione solo a revoca o a seguito di quanto disposto dal successivo articolo 9, semplifica le attività amministrative che sarebbero complicate in caso di necessità di riconferma annuale o periodica dell'adesione.</p>
<p>Art.6: Le organizzazioni di cui al precedente art.5 che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che intendono farne parte devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo, allegando lo Statuto, dichiarando di accettare incondizionatamente il presente Statuto.</p>	<p>Art: 6: I soci possono aderire presentando domanda al Comitato direttivo nazionale dichiarando espressamente di accettare le disposizioni dello Statuto e del Disciplinare di LG. Il Comitato direttivo nazionale, effettuate le necessarie verifiche, ha facoltà di accettare o respingere le domande di adesione. In caso di respingimento deve essere data motivazione scritta al richiedente che ha facoltà di integrare la richiesta e/o di presentare ricorso all'Assemblea Nazionale.</p>	<p>Le variazioni sono legate e sono diretta conseguenza di quelle del precedente ART. 5</p>
<p>Art.7: Ogni associato deve versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una quota d'iscrizione una tantum, uguale per tutti, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea;</li> <li>b) una quota d'associazione annua proporzionata al numero delle fatture ed il</li> </ul>	<p>Art.7: Ogni associato deve versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una quota d'iscrizione una tantum, uguale per tutti, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea nazionale</li> <li>b) una quota d'associazione annua</li> </ul>	<p>Le modifiche sono solo di natura formale per adeguare il testo al nuovo Statuto.</p>

<p>cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea;</p> <p>c) una quota d'associazione annua proporzionata al numero degli stalloni, il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea;</p> <p>d) contributi per le esigenze di attività particolari e specifiche da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo che dovranno essere ratificati dall'Assemblea;</p> <p>e) per i Soci senza capi una quota d'associazione annua da fissarsi secondo i criteri e le norme stabilite dall'Assemblea.</p> <p>Le quote ed i contributi associativi non sono in alcun modo trasmissibili ad altro Ente o Organismo Socio e non sono rivalutabili.</p>	<p><b>che potrà essere</b> proporzionata al numero delle fattrici <b>e stalloni</b> ed il cui ammontare sarà stabilito dall'<b>Assemblea nazionale</b></p> <p>c) contributi per le esigenze di attività particolari e specifiche da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo nazionale;</p> <p><del>d) per i Soci sostenitori una quota d'associazione annua da fissarsi secondo i criteri e le norme stabilite dall'Assemblea.</del></p> <p>Le quote ed i contributi associativi non sono in alcun modo trasmissibili ad altro Ente o Organismo Socio e non sono rivalutabili.</p>	
<p>Art.8: L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti dei contributi di cui all'art.7.</p>	<p>Art. 8: L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti dei contributi di cui all'art.7 <b>al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Comitato direttivo, al momento di indire l' Assemblee nazionale fisserà anche la data di riferimento dei costi e quote che devono essere assolti dai soci per godere dei diritti associativi.</b></p>	<p>La modifica ha lo scopo di fissare chiaramente la data a cui i Soci devono essere in regola con i pagamenti delle quote e contributi per poter partecipare all'assemblea ed esercitare i loro diritti. E' un fatto che è importante regolamentare chiaramente.</p>
<p>ART. 9: L'adesione all'Associazione comporta:</p> <p>a) osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione;</p> <p>b) astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell'Associazione.</p>	<p>ART. 9: L'adesione all'Associazione comporta:</p> <p>a) osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione;</p> <p>b) <b>osservanza di tutte le Norme di carattere tecnico adottate dagli</b></p>	<p>I motivi della variazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che ogni Socio deve essere in obbligo di rendersi parte attiva nel buon andamento associativo attraverso l'osservanza delle Norme e delibere associative e tecniche;</li> <li>- che il mancato</li> </ul>

	<p>Organi competenti;</p> <p>c) Contribuire al bilancio associativo; il saldo regolare ed entro i termini di quanto stabilito dagli Organi associativi competenti è obbligo fondamentale di ogni socio;</p> <p>d) astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell'Associazione.</p> <p>e) Contribuire al buon andamento associativo in maniera fattiva e tenere atteggiamenti di rispetto verso gli altri Soci e le loro attività.</p>	<p>rispetto dei pagamenti delle quote e servizi è mancanza grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Che il mancato rispetto di altri Soci deve essere inteso come una mancanza grave da sanzionarsi.</li> </ul>
<p>ART. 10: La qualità di Soci si perde:</p> <p>a) per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;</p> <p>b) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di almeno 6 - sei- mesi tramite lettera raccomandata all'Associazione;</p> <p>c) - per esclusione ai sensi del successivo 4° comma.</p> <p>La perdita della qualità di associato viene deliberata dall'Assemblea per i casi di cui ai punti a) e c) ed ha effetto dalla data della delibera.</p> <p>Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso dello stesso (punto b).</p> <p>L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto trascorsi 30 giorni da diffida inviata a</p>	<p>ART. 10: La qualità di Soci si perde:</p> <p>a) per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;</p> <p>b) per dimissioni, le quali devono essere comunicate tramite lettera raccomandata all'Associazione; <b>le dimissioni hanno effetto al 31 dicembre dell'anno se presentate entro il 30 giugno; oltre tale data hanno effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo;</b></p> <p>c) - per esclusione ai sensi del successivo 4° comma.</p> <p>La perdita della qualità di associato viene deliberata <del>dall'Assemblea</del> <b>dal Comitato direttivo nazionale</b> per i casi di cui ai punti a) e c) ed ha effetto</p>	<p>Le variazioni hanno l'obiettivo di rendere più agevole l'operato associativo in materia di associati conferendo poteri al Comitato direttivo nazionale, il quale, del resto, è anche l'Organo che delibera l'ammissione dei Soci. Peraltro, in merito alla delicata materia circa le esclusioni, è necessario comunque prevedere una fase di seconda istanza in cui possa intervenire il parere assembleare.</p>

<p>mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>Il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno.</p> <p>Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.</p>	<p>dalla data della delibera.</p> <p>L'esclusione viene deliberata dal <b>Comitato direttivo nazionale</b> nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto trascorsi 30 giorni da diffida inviategli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>Il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno. <b>Il socio escluso ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea nazionale entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.</b></p> <p><b>Le esclusioni ed i ricorsi vanno presentati tramite Raccomandata AR o mail Pec inviata al Presidente.</b></p> <p>Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.</p>	
<p align="center"><b>TITOLO 3° Organi dell'Associazione</b></p>	<p align="center"><b>TITOLO 3° Organi dell'Associazione</b></p>	
<p>Art.11: gli organi dell'Associazione sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) - l'Assemblea degli associati;</li> <li>2) - Il Presidente;</li> <li>3) - Il Comitato Direttivo;</li> <li>4) - Il Collegio dei Sindaci.</li> </ol>	<p><b>Art.11: gli organi dell'Associazione sono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) - I Comitati di razza;</b></li> <li><b>2) - l'Assemblea nazionale;</b></li> <li><b>3) - il Presidente nazionale</b></li> <li><b>4) - il Comitato Direttivo nazionale</b></li> </ol>	<p>Le modifiche sono legate a quanto previsto nei successivi articoli.</p>

	<p>5) Collegio dei Sindaci 6) Il Direttore</p>	
	<p><b>Art. 12 I COMITATI DI RAZZA</b> I Comitati di razza sono organi di rappresentanza dell'Associazione e non hanno autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa. Sono costituite dei Soci su base di territorio regionale d'appartenenza inteso come ubicazione dell'allevamento rilevato mediante codice asl. Tali Comitati vengono attivati su base regionale se vi sono almeno 10 soci di cui al punto A) Art. 5.</p> <p>Nel caso che in una Regione il numero di Soci sia inferiore a 10, questi vengono aggregati, in base ad apposita delibera del Comitato direttivo nazionale, al Comitato di razza di una delle Regioni contermini, oppure vengono aggregati con i Soci di Regioni contermini in modo da costituire un Comitato di razza interregionale composta almeno da 10 Soci. Il Comitato direttivo nazionale all'inizio di ogni anno verifica la situazione del numero Soci dei Comitati di razza e può intervenire a modificare le aggregazioni di cui al presente Paragrafo.</p> <p>Per i Soci esteri o per Soci di nazionalità italiana ma con allevamento non ubicato nel territorio italiano, il Comitato direttivo nazionale provvederà a valutare l'aggregazione a qualcuno dei Comitati di razza regionali o anche la costituzione del Comitato estero che, comunque, è ammessa solo se il numero di Soci proprietari di cavalli CAITPR è pari almeno a 10.</p> <p>I Comitati di razza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eleggono all'insediamento il proprio Presidente che</li> </ul>	<p>Le modifiche inerenti l'Art. 12 e successivo art. 13 hanno lo scopo di creare un sistema di rappresentanza che rispetti la territorialità in modo da garantire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vi sia possibilità del singolo allevatore di partecipare con più facilità alla vita associativa tramite l'Comitato di razza;</li> <li>- garantire che l'Associazione Nazionale sia in pieno e diretto contatto con tutto il territorio mediante l'istituto dei Comitati di razza. La mancanza di queste entità statutarie potrebbe rivelarsi molto negativa i termini di partecipazione degli allevatori di tutti i diversi territori alla vita associativa e tecnica della razza.</li> <li>- che sia garantita l'espressione attiva delle esigenze delle diverse realtà territoriali.</li> </ul>



	<p>dura in carica 4 anni e che può essere riconfermato; il Presidente di un Comitato di razza non può essere eletto in un altro Comitato di razza. L'elezione avviene a maggioranza dei presenti/rappresentati in regola col diritto di voto. Ogni socio può essere candidato alla Presidenza.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Designano il proprio candidato al Comitato direttivo nazionale;</li><li>- Discutono dei problemi e delle questioni inerenti la razza sul territorio e formulano proposte indirizzate al Comitato direttivo nazionale.</li></ul> <p>Nei Comitati di razza, che sono presieduti dal Presidente del Comitato stesso e in caso di sua assenza dal Socio più anziano d'età tra i presenti, hanno diritto di partecipare e di godere dei diritti associativi esclusivamente i Soci in regola con tutti i pagamenti delle quote/servizi e costi di cui al precedente Art. 7 al 31 dicembre dell'anno precedente alla convocazione del Comitato locale. I Soci che hanno aderito dopo tale data devono aver saldato la quota di adesione di cui al precedente Art. 7 punto a).</p> <p>Nei Comitati di razza ogni Socio ha diritto ad un voto se proprietario da 1 a 9 soggetti iscritti ai Registri/Classi riproduttori maschi e femmine. A 2 voti se è proprietario di almeno 10 soggetti sempre iscritti nei Registri/Classi Riproduttori. Come consistenza fa fede quella al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione del Comitato o quella al momento dell'iscrizione</p>	
--	--	--

	<p>se questa è avvenuta dopo tale data.</p> <p>Nei Comitati di razza è prevista al massimo una delega.</p> <p>Un Socio può essere rappresentato da un parente di primo grado o dal coniuge mediante apposita delega scritta.</p> <p>I Soci Persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal Legale Rappresentante o Suo delegato identificato mediante delega scritta.</p> <p>I Comitati di razza vengono convocati almeno una volta l'anno dal Comitato direttivo nazionale e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. La convocazione è effettuata dall'Associazione Nazionale. Il Presidente dell'Associazione nazionale o Suo delegato è presente nelle riunioni dei Comitati di razza.</p> <p>Tutte le deliberazioni e le richieste dei Comitati di razza devono essere trasmesse al Comitato direttivo nazionale per opportuna presa d'atto e verifica. Il Comitato direttivo nazionale ha potere di veto e di annullamento di deliberazioni e richieste che siano ritenute in contrasto con l'interesse e gli indirizzi organizzativi nazionali della razza o che contrastino con gli indirizzi tecnici del Libro Genealogico (LG). In quest'ultimo caso la decisione va trasmessa, a cura del Presidente nazionale, alla Commissione Tecnica centrale del LG o all'Organo che dovesse succedere a quest'ultima nel controllo ed indirizzo del lavoro selettivo e di salvaguardia della razza.</p> <p>I Comitati di razza vengono convocati mediante lettera e/o</p>	
--	---	--

	<p>mail e viene prevista una prima convocazione valida se il quorum è rappresentato dal 50% più uno dei soci, ed una seconda convocazione che non può tenersi il medesimo giorno della prima convocazione, che sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole del 50% + 1 dei voti presenti in proprio o per delega.</p> <p>I Comitati di razza vanno tenute nel territorio di pertinenza.</p>	
<p>Art.12: L'assemblea è costituita:</p> <p>a) per i soci del punto a) del precedente art.5: dal Presidente dell'Organismo Socio o da suo delegato scelto esclusivamente tra gli allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido e possibilmente tra gli allevatori che rappresentano la razza in seno alla Sezione Equina dell'Organismo Socio;</p> <p>b) per i Soci del punto b) del precedente Art.5: dal Presidente dell'Organismo Socio o suo delegato scelto possibilmente tra le persone coinvolte nelle attività riguardanti il Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido svolte dal Socio.</p> <p>Partecipano inoltre senza diritto di voto i componenti il Collegio dei Sindaci e persone di particolare competenza che il Comitato Direttivo ritenga opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>	<p><b>Art. 13 ASSEMBLEA NAZIONALE</b>  L'assemblea nazionale è composta dai Presidenti dei Comitati di razza, di seguito denominati Rappresentanti. Tali Presidenti possono farsi rappresentare da altro allevatore Socio appartenente al medesimo Comitato di razza, mediante delega scritta.</p> <p>I Rappresentanti godono dei diritti associativi in base al numero di allevatori dell'Comitato di razza in regola con i saldi delle quote e costi di cui al precedente Art. 7 al 31 dicembre precedente la convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Ogni Rappresentante ha diritto ad un voto sino a 100 capi iscritti al Registro/Classi Riproduttori maschi e femmine in regola con i pagamenti al 31 dicembre dell'anno precedente. I Rappresentanti che rappresentano più di 100 capi in regola con i pagamenti alla medesima data ha diritto a 2 voti. Eventuali nuovi Soci iscritti dopo il 31 dicembre non rientrano nel conteggio voti.</p> <p>Partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto i Sindaci, i Membri del Comitato direttivo nazionale e persone di particolare</p>	<p>Il nuovo Art. 13 stabilisce i poteri e i processi funzionali dell'Assemblea Nazionale.</p>

	<p>competenza che il Comitato Direttivo nazionale ritenga opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>	
<p>Art.13: Sono attribuzioni dell'Assemblea:</p> <p>a) stabilire il numero dei componenti il Comitato Direttivo da 5 a 11 e provvedere alla loro nomina. I candidati per il Comitato Direttivo devono essere designati esclusivamente dai Soci secondo i seguenti criteri: per i Soci di cui al punto a) del precedente art.5: essere esclusivamente allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido preferibilmente scelti tra quelli che rappresentano la razza in seno alla Sezione Equina dell'Organismo Socio; per i soci di cui al punto b) del precedente art.5: essere il Presidente dell'Organismo Socio o persona coinvolta nelle attività riguardanti il Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido svolte dal Socio;</p> <p>b) approvare i bilanci, consuntivi e preventivi, di spesa annua insieme con il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio;</p> <p>c) deliberare sulle quote di cui all'art.7 lettera A-B-C-D-E;</p> <p>d) nominare tre sindaci effettivi, di cui uno designato dal Ministero per le Politiche Agricole e uno scelto tra una terna di nomi proposti dall'A.I.A., e due</p>	<p>Art.14: Sono attribuzioni dell'Assemblea:</p> <p>a) stabilire il numero dei componenti il Comitato Direttivo <b>che comunque non può essere inferiore a 5 e massimo di 15</b>, e provvedere alla loro <b>elezione</b>. I candidati per il Comitato Direttivo <b>sono designati dai Comitati di razza in ragione di 1 per ciascun Comitato di razza secondo le modalità del Regolamento elettorale che sarà approvato dall'Assemblea nazionale. Tali candidati possono essere scelti esclusivamente tra i Soci proprietari di cavalli CAITPR di cui al precedente Art. 5;</b></p> <p>b) approvare i bilanci, consuntivi e preventivi, di spesa annua insieme con il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio;</p> <p>c) deliberare sulle quote di <b>sua competenza; €€€ all'art.7 lettera A-B-C-D-E;</b></p> <p>d) eleggere i Sindaci secondo i modi previsti dal successivo articolo 21;</p> <p>e) fissare l'eventuale <b>rimborso spese diaria</b> da corrispondere ai componenti il Comitato Direttivo.</p>	<p>Le variazioni hanno lo scopo di adeguare lo Statuto al nuovo assetto di primo grado.</p> <p>In particolare la variazione al punto a) ha l'obbiettivo di garantire che il Comitato Direttivo nazionale sia composto da una pluralità di espressioni locali la più ampia possibile al fine di garantire la rappresentanza territoriale dell'Associazione in quanto Ente nazionale.</p>

<p>sindaci supplenti, fissandone il compenso;</p> <p>e) fissare l'eventuale diaria da corrispondere ai componenti il Comitato Direttivo;</p> <p>f) compiere ogni altro atto e prendere ogni deliberazione che da questo statuto non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.</p>	<p><del>f) compiere ogni altro atto e prendere ogni deliberazione che da questo statuto non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.</del></p>	
<p>Art.14: L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e ogni volta che il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche altrove.</p> <p>E' convocata anche quando ne facciano domanda scritta e motivata due Sindaci o almeno un terzo degli associati.</p> <p>Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, ed in seconda convocazione, che non potrà tenersi lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.</p> <p>Ogni componente può rappresentare, con delega scritta, non più di un altro componente.</p> <p>Il Presidente dell'Associazione di diritto presiede l'Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vicepresidente più anziano in età tra i presenti.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a</p>	<p>Art.15: L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro SEI mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e ogni volta che il Presidente o il Comitato Direttivo nazionale lo ritenga opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche altrove purchè nel territorio italiano.</p> <p>E' convocata anche quando ne facciano domanda scritta e motivata due Sindaci o almeno un terzo un decimo degli associati di cui all'Art 5 dello Statuto.</p> <p>Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, ed in seconda convocazione, che non potrà tenersi lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.</p> <p>Il Presidente nazionale di diritto presiede l'Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vicepresidente più</p>	<p>Le revisioni sono conseguenza di quanto previsto dai precedenti articoli modificati.</p> <p>Per quanto attiene al quorum delle assemblee straordinarie è previsto un abbassamento rispetto al disposto del Codice civile ma è contemporaneamente richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione delle delibere.</p>

<p>maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati. Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Dell'adunanza è redatto, in apposito registro, il verbale, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'Assemblea.</p>	<p>anziano in età tra i presenti. In caso di mancanza di questi il diritto spetta al Consigliere più anziano tra i presenti e, in mancanza di tutti i Consiglieri, al Rappresentate di Comitato di razza più anziano d'età tra i presenti.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di voti in parità le delibere si considerano come respinte.</p> <p>Dell'adunanza è redatto, in apposito registro, il verbale, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'Assemblea.</p> <p>In caso di scioglimento o variazione dello Statuto dell'Associazione l'assemblea straordinaria ha un quorum minimo costitutivo del 60% dei voti d'assemblea totali dell'Associazione e le delibere si considerano adottate se ricevono almeno lo 85% degli associati presenti in proprio o per delega.</p> <p>Nell'Assemblea Nazionale sia ordinaria che straordinaria non sono ammesse deleghe.</p> <p>Le votazioni sono sempre palesi.</p> <p>L'Assemblea è convocata mediante lettere raccomandata, modalità postali con tracciatura di consegna, mail PEC o fax.</p>	
--	--	--

<p>ART.15 Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dell'Autorità, di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni un Vice Presidente espressamente delegato.</p>	<p>Art.16: Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dell'Autorità, di fronte ai terzi ed in giudizio e tutte le funzioni previste dal presente Statuto. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni un Vice Presidente espressamente delegato a tale scopo dal Comitato direttivo nazionale.</p>	<p>Variazioni solo di carattere formale.</p>
<p>ART. 16 Il Comitato Direttivo è composto dai membri eletti in assemblea e da un membro nominato dal Ministero per le Politiche Agricole il quale avrà esclusivamente voto consultivo. I componenti devono comunque essere per almeno i 4/5 allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  Alle sedute del Comitato Direttivo partecipano senza diritto di voto i membri del Collegio Sindacale.</p>	<p>Art.17: Il Comitato Direttivo è composto dai membri eletti in assemblea nazionale; le candidature sono indicate dai Comitati di razza e secondo regolamento che sarà stabilito dal Comitato direttivo nazionale. Fa parte del Comitato Direttivo Nazionale anche un membro nominato dal Ministero per le Politiche Agricole <del>il quale avrà esclusivamente voto consultivo.</del> Essi durano in carica QUATTRO anni e sono rieleggibili. Tuttavia, un Consigliere può essere riconfermato solamente per un solo mandato consecutivo.  Alle sedute del Comitato Direttivo partecipano senza diritto di voto i Membri del Collegio Sindacale.  Le votazioni sono sempre palesi.  Le convocazioni avvengono mediante lettere raccomandata,</p>	<p>L'ampliamento del mandato a 4 anni ha l'obbiettivo di lasciare al Comitato direttivo nazionale maggior tempo per la realizzazione dei progetti previsti nel suo mandato.  E' prevista la presenza di un Consigliere nominato dal Ministero il quale ha pieni diritti.  Infine, è previsto che un Consigliere possa ricoprire tale carica solo per due mandati consecutivi, fatta salva la possibilità di ricoprire di nuovo tale carica successivamente.</p>

	<b>modalità postali con tracciatura di consegna, mail PEC o fax.</b>	
<p>Art.17: Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nominare nel suo seno il Presidente e i due Vice Presidenti;</li> <li>b) deliberare sull'ammissione degli associati a norma dell'art.6;</li> <li>c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;</li> <li>d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli Uffici dell'Associazione;</li> <li>e) deliberare su eventuali azioni giudiziarie;</li> <li>f) assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni ed il trattamento economico;</li> <li>g) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi di spesa che, nel programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;</li> <li>h) deliberare sui contributi di cui all'art.7 lettera d);</li> <li>i) nominare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale ed ad eventuali altri organismi;</li> <li>l) indire riunioni di allevatori del cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido per riferire sull'andamento degli allevamenti e discutere le direttive di carattere generale.</li> </ul>	<p>Art.18: Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nominare nel suo seno il Presidente e i due Vice Presidenti;</li> <li>b) deliberare sull'ammissione degli associati a norma dell'art.6;</li> <li>c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;</li> <li>d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli Uffici dell'Associazione;</li> <li>e) deliberare su eventuali azioni giudiziarie;</li> <li>f) assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni ed il trattamento economico;</li> <li>g) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi di spesa che, nel programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;</li> <li>h) <b>Destituire dall'incarico i Presidenti dei Comitati di razza dietro precise motivazioni di inerzia, indegnità o di comportamenti scorretti o di comportamenti lesivi dell'Associazione e della vita associativa;</b></li> <li>i) nominare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale ed ad eventuali altri organismi;</li> <li>j) <b>Indire riunioni di Comitati di razza anche congiuntamente di più zone;</b></li> </ul>	<p>Modifiche conseguenti a variazioni dei precedenti articoli statutari.</p> <p>La variazione più importante è però il potere di destituire i Presidenti delle Comitati di razza davanti a motivazioni ben evidenti e circostanziate.</p>



	k) Al Comitato direttivo spetta ogni altro potere non espressamente assegnato ad altro Organo dal presente Statuto.	
Art.18: Il Comitato Direttivo è convocato almeno due volte l'anno e quando il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione od altrove. Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	Art.19: Il Comitato Direttivo è convocato almeno due volte l'anno e quando il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione od altrove purchè nel territorio italiano. Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	Variazione formale legata all'ampliamento a base UE dell'operatività associativa
Art. 19 La carica dei componenti il Comitato Direttivo è gratuita. Ad essi può essere rimborsata dall'Associazione la spesa di viaggio, ed una diaria da fissarsi dall'Assemblea.	Art. 20: La carica dei componenti il Comitato Direttivo è gratuita. Ad essi può essere rimborsata dall'Associazione la spesa di viaggio, anche in occasione delle riunioni e per eventuali incarichi delegati dal Comitato direttivo nazionale o dal Presidente nazionale	La variazione chiarisce senza equivoci di sorta che a carica di Consigliere e Presidente è gratuita, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese. Viene inoltre precisato che tale diritto è esteso ad uscite delegate dal Comitato stesso.
Art.20: Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Sindaci eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio Sindacale ed hanno il compito di verificare la contabilità ed i libri sociali, i bilanci preventivi e consuntivi, nonché di controllare le entrate e le spese ed in genere la gestione sociale. Le deliberazioni dei Sindaci sono prese a maggioranza assoluta dei	Art.21: Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Uno dei Sindaci è di nomina del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Almeno uno dei Sindaci effettivi e tutti i supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti I Sindaci effettivi e supplenti, fatto salvo quello di nomina	Le variazioni hanno lo scopo di precisare le qualifiche professionali dei Sindaci in base alla Normativa vigente.  In secondo luogo, viene regolamentata l'elezione dei Sindaci.  In terzo luogo si regolamenta la modalità di sostituzione dei Sindaci effettivi con i Supplenti

<p>voti. Delle operazioni del Collegio dei Sindaci viene redatto, su apposito registro, il verbale.</p>	<p>ministeriale, sono eletti dall'Assemblea Nazionale all'interno di una lista di <b>7</b> nominativi proposta dal Comitato direttivo uscente. I due nominativi che raccolgono il maggior numero di voti saranno nominati Sindaci effettivi, mentre il terzo e quarto nominativo in ordine di voti raccolti saranno nominati Sindaci supplenti. In tutti i casi di parità di voti prevale la persona più anziana in età.</p> <p>I Sindaci supplenti entrano in carica come effettivi in ordine di età in caso di dimissioni o grave impedimento permanente o molto prolungato di uno dei Sindaci effettivi. In caso di impedimento o dimissione del Sindaco ministeriale il nuovo nominativo in sostituzione sarà richiesto al Ministero.</p> <p>E' motivo di decadenza dalla carica l'assenza non giustificata per 4 riunioni consecutive. La decadenza è comunicata dal Comitato direttivo ed è irrevocabile.</p> <p>I Sindaci eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio Sindacale ed hanno il compito di verificare la contabilità ed i libri sociali, i bilanci preventivi e consuntivi, nonché di controllare le entrate e le spese ed in genere la gestione sociale.</p> <p>Le deliberazioni dei Sindaci sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Delle operazioni del Collegio dei Sindaci viene redatto, su apposito registro, il verbale.</p>	
	<p><b>Art. 22 IL DIRETTORE</b>  Il Direttore è il responsabile dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.  Il Direttore provvede alla organizzazione e direzione degli uffici della sede, delle eventuali</p>	<p>Articolo ripreso da quello dello Statuto di altra ANA</p>

	delegazioni e degli uffici staccati, del cui buon funzionamento è responsabile. Egli attua, anche rapportandosi all'esterno, le disposizioni date dal Comitato Direttivo, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari	
Art.21: Il Patrimonio sociale è costituito: a) – dalle quote di associazione di cui all'art.7 lettera a); b) – dai residui di bilancio accantonati a fondo di riserva; c) – da eventuali lasciti o donazioni; d) – dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; L'Associazione deve tenere l'inventario dei beni costituenti il suo patrimonio.	Art.23: Il Patrimonio sociale è costituito: a) – dalle quote di associazione di cui all'art.7 lettera a); b) – dai residui di bilancio accantonati a fondo di riserva; c) – da eventuali lasciti o donazioni; d) – dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; L'Associazione deve tenere l'inventario dei beni costituenti il suo patrimonio.	NESSUNA VARIAZIONE
Art.22: Le entrate sociali sono costituite: a) - dai contributi annuali ordinari; b) - dai contributi straordinari; c) - da eventuali interessi od altri redditi patrimoniali; d) - dagli avanzi di gestione non destinati a riserva; e) - da eventuali elargizioni od altri introiti straordinari; f) - da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti pubblici e privati.	Art.24: Le entrate sociali sono costituite: - dai contributi annuali ordinari <b>dei Soci di cui al precedente Art. 7;</b> - dai contributi straordinari <b>dei Soci;</b> - da eventuali interessi od altri redditi patrimoniali; - dagli avanzi di gestione non destinati a riserva; - da eventuali elargizioni od altri introiti straordinari; - da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti pubblici e privati.	Variazioni di carattere formale
Art.23: L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e si chiude al 31 dicembre. Per la natura e la finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non può dar luogo ad utili ripartibili; parimenti non	ART. 25: L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e si chiude al 31 dicembre. Per la natura e la finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non può	Variazione che ha lo scopo di ampliare e chiarire gli scopi di utilizzo degli eventuali avanzi d'esercizio.

<p>potrà dare luogo a distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali eccedenze attive saranno versate a fondo di riserva per iniziative sociali.</p>	<p>dar luogo ad utili ripartibili; parimenti non potrà dare luogo a distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali eccedenze attive saranno versate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apposito Fondo di riserva;</li> <li>- Fondi di garanzia amministrativa;</li> <li>- Appositi Fondi per attività operative specifiche istituiti dal Comitato direttivo e la cui gestione è in capo al medesimo Comitato.</li> </ul>	
<p>ART. 24: Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa e la nomina del/i liquidatore/i devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria fatte salve particolari disposizioni di legge in materia. Il patrimonio sarà destinato ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p>	<p>ART. 26: Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa e la nomina del/i liquidatore/i devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria fatte salve particolari disposizioni di legge in materia. Il patrimonio sarà destinato ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p>	<p>NESUNA VARIAZIONE</p>
<p>ART. 25: In caso di controversie è competente il Foro di Verona.</p>	<p>Art. 27:  Il Comitato direttivo mette a punto un regolamento interno, che deve essere approvato dall'Assemblea Nazionale, per derimere le controversie con e tra i Soci, per assicurare la parità di trattamento tra allevatori e per stabilire i diritti/doveri degli allevatori.  In caso di controversie è competente il Foro di Verona.</p>	<p>Variazione legata al disposto del Regolamento UE 1012/2016</p>

ART. 26: Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.	Art. 28: Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.	NESSUNA VARIAZIONE